

Parallelamente all'approvazione del "Piano di Zonazione Acustica", si è ritenuto, in applicazione al disposto dell'art. 6, co.2 della legge 447/1995 e dell'art. 7, co.2 della Legge Regionale Veneto 21/99, di provvedere ad un aggiornamento del vigente Regolamento Edilizio o delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

In questo caso si è provveduto a raccogliere ed organizzare una serie di disposizioni già vigenti e previste dalla normativa nazionale di settore.

In tale ottica è stato presentato un possibile articolato che integri il vigente Regolamento Comunale.



BOZZA DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

ART. 1

In occasione della richiesta di concessione edilizia per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

- a) progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie) D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada”
- d) discoteche
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
- f) impianti sportivi e ricreativi
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- h) nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive
- i) stazioni di servizi commerciali polifunzionali

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopracitate che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

ART. 2

In occasione della richiesta di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole asili nido
- b) ospedali
- c) case di cura e di riposo
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 1.

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.



ART. 3

In occasione della richiesta di rilascio della concessione edilizia o di licenza o autorizzazione all'esercizio a:

- a) edifici adibiti a residenza o assimilabili
- b) edifici adibiti ad uffici o assimilabili
- c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
- e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- g) edifici adibiti ad attività commerciali di esercizi pubblici e privati

i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere dovranno produrre una documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare, in modo da risultare compatibili con la classe acustica prevista nel Piano di zonizzazione acustica comunale.

ART. 4

In occasione della richiesta del certificato di agibilità dei seguenti ambienti abitativi:

- a) edifici adibiti a residenza o assimilabili
- b) edifici adibiti ad uffici e assimilabili
- c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
- e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
- f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

dovrà essere prodotta dai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione di collaudo che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5/12/97.

Tecnici competenti in acustica

ART. 5

La documentazione di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 deve essere redatta da tecnici competenti in acustica che risultino iscritti al relativo Elenco Regionale; nell'attesa che venga pubblicato l'Elenco dei Tecnici Competenti della Regione Veneto, sono considerati Tecnici Competenti coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/95.



SANZIONI PREVISTE PER L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 659 codice penale (anni '30)

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (cime l'abbaiare eccessivo del Cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino a L. 600.000. Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Art. 844 codice civile (anni '30)

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la **normale tollerabilità**. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni.

L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima.

NOTA: il Sindaco, i presidenti di Provincia e Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.

Art. 10, c.1: chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con **ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.**

NOTA: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 10, c.2: chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con **ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.**

Art. 10, c.3: chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con **ammenda da L. 500.000 a L. 20.000.000.**

Art. 10, c. 4: il 70 % delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

